

IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI


L'art. 1, commi da 96 a 117, Legge, n. 244/2007 (Finanziaria 2008) introduce, **con decorrenza 1.1.2008**, un nuovo regime fiscale, definito dei **contribuenti minimi**, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo con **ricavi/compensi pari o inferiori a € 30.000**.

Il comma 115 del citato art. 1 rinvia a un Decreto le disposizioni di completamento per l'applicazione del nuovo regime.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21.12.2007, n. 73/E ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni già dall'1.1.2008. Nell'ambito della citata Circolare n. 73/E l'Agenzia delle Entrate, precisando che le disposizioni della Finanziaria sono sufficientemente articolate, anticipa comunque i contenuti del Decreto attuativo.

Il regime dei contribuenti minimi sostituisce i seguenti regimi che, per espressa previsione del comma 116, sono **dall'1.1.2008 soppressi**:

- regime dei contribuenti minimi in franchigia di cui all'art. 32-bis, DPR n. 633/72;
- regime delle attività marginali di cui all'art. 14, Legge n. 388/2000;
- regime c.d. "super-semplificato" di cui all'art. 3, commi 165-170, Legge n. 662/96.

 Resta in vigore il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000.


Si rammenta che il regime forfettario riservato alle persone fisiche con volume d'affari non superiore a € 10.329,14 è stato soppresso già a decorrere dal 2007.

Il regime in esame si caratterizza per una notevole semplificazione degli adempimenti contabili e dichiarativi in quanto non è prevista la tenuta delle scritture contabili, vi è l'esonero dagli adempimenti IVA, è prevista l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore e l'esonero dall'IRAP.


Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato analiticamente con regole semplificate, è soggetto ad un'imposta sostitutiva pari al 20% dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

ACCESSO AL REGIME

Sono considerati contribuenti minimi, ai sensi del **comma 96**, le **persone fisiche** esercenti **attività d'impresa, arti o professioni** che soddisfano i seguenti requisiti:

a) nell'anno precedente solare	1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, raggiunti ad anno , non superiori a € 30.000;  Va sottolineato che i ricavi devono essere valutati con il criterio di competenza mentre i compensi con il criterio di cassa.
	2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
b) nel triennio precedente solare	non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali , anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000 .

La citata Circolare n. 73/E precisa che i **ricavi rilevanti** sono quelli di cui all'art. 57 e 85, TUIR mentre per i **compensi** si fa riferimento all'art. 54, TUIR.

 Al fine del computo dei ricavi/compensi il Decreto attuativo prevede che **non assumono rilevanza** quelli connessi all'eventuale **adeguamento agli studi di settore o ai parametri**.

In caso di esercizio di più attività si considera la somma dei ricavi/compensi delle attività esercitate. Analoga soluzione si adotta in caso di esercizio contemporaneo di attività d'impresa e

di lavoro autonomo.

Con riferimento all'individuazione delle **cessioni all'esportazione** che precludono l'accesso al regime sono considerate tali, oltre alle operazioni di cui all'art. 8, DPR n. 633/72 anche le operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni (art. 8-bis, DPR n. 633/72), i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, DPR n. 633/72), le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino (art. 71, DPR n. 633/72), trattati e accordi internazionali (art. 72, DPR n. 633/72).



Si evidenzia che il richiamo alle cessioni di cui all'art. 8, DPR n. 633/72 porta a ricomprendere anche le cessioni ad esportatori abituali di cui alla lett. c) del citato art. 8.

Con riferimento alle **spese per lavoratori dipendenti** assumono rilevanza anche quelle indeducibili ai sensi dell'art. 60, TUIR in quanto corrisposte a familiari dell'imprenditore.

Il limite dimensionale relativo alla dotazione di beni strumentali, in base al comma 96, lett. b), è **misurato in termini di flusso** di acquisizioni di beni strumentali **nell'arco del triennio precedente** all'adozione del nuovo regime e non in termini di stock di beni ad una data prefissata.

Per verificare il rispetto del limite si utilizza, per espressa previsione del comma 97, il criterio previsto ai fini IVA dall'art. 6, DPR n. 633/72, ai sensi del quale per i beni mobili assume rilevanza la consegna, per le prestazioni di servizi il pagamento del corrispettivo, ecc.

Dovendo fare **riferimento all'ammontare dei corrispettivi relativi agli acquisti** dovrebbe assumere rilevanza:

1. **l'imponibile indicato in fattura** (senza considerare l'eventuale IVA indetraibile);
2. **per i beni in leasing l'intero canone** (quota capitale più quota interessi).

Con riferimento ai **beni utilizzati solo in parte nell'esercizio d'impresa arte o professione** il Decreto e la Circolare n. 73/E stabiliscono che **va assunto il 50% del corrispettivo**.

Devono essere considerati anche **gli acquisti effettuati presso soggetti non titolari di partita IVA**.

Ai fini della verifica del requisito per l'accesso al regime dal 2008, **il triennio da valutare è il 2005-2007**. Si evidenzia che non è di ostacolo all'accesso al nuovo regime una dotazione di beni strumentali anche superiore a € 15.000, purché acquisiti prima del 2005.

INGRESSO NEL REGIME DEI MINIMI

Oltre ai soggetti che svolgono già un'attività d'impresa/lavoro autonomo, il regime può essere applicato anche da parte delle persone fisiche che **iniziano l'attività**, a condizione che **attestino nella dichiarazione di inizio attività la sussistenza dei requisiti sopra indicati**, tenendo conto che il limite di ricavi/compensi va raggiunto ad anno.



In attesa dell'entrata in funzione della nuova modulistica si dovrà utilizzare il mod. AA9/8 attualmente in vigore, barrando la casella "*Contribuenti minori*" presente nel quadro B.

La citata Circolare n. 73/E, con riferimento ai **contribuenti già in attività**, precisa che il regime dei minimi rappresenta il **regime naturale**:

- per i soggetti in possesso dei requisiti;
- per i soggetti che avendone i requisiti **hanno applicato nel 2007 il regime della franchigia** ex art. 32-bis, DPR n. 633/72. Tali soggetti **continuano ad usare lo speciale numero di partita IVA loro attribuito**, a prescindere dal regime che adotteranno.

Possono applicare il regime dei minimi anche:

- i contribuenti che nel 2007, pur **in possesso dei requisiti per poter applicare il regime della franchigia hanno adottato il regime ordinario**. Infatti il comma 116 pone una deroga alla disciplina delle opzioni che stabilisce il triennio quale periodo minimo di permanenza nel regime ordinario;

- i contribuenti che hanno **applicato il regime delle nuove iniziative produttive in possesso anche dei requisiti per l'accesso al regime dei minimi**. Tali soggetti possono comunque continuare ad adottare il regime delle nuove iniziative produttive fino al termine di durata dello stesso.

FATTISPECIE CHE NON CONSENTONO L'APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI

In base al comma 99, **non sono considerati contribuenti minimi** i soggetti:

- a) che si avvalgono di regimi speciali IVA;
- b) non residenti;
- c) che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- d) soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.

Sulla base di quanto stabilito dal Decreto la Circolare n. 73/E afferma che:

“Non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

- *agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del dPR n. 633 del 1972);*
- *vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);*
- *commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);*
- *editoria (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);*
- *gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);*
- *rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);*
- *intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del dPR n. 633/72);*
- *agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del dPR n. 633/72);*
- *agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);*
- *vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del dPR n. 600/73);*
- *rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95);*
- *agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95).”*

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

L'Agenzia delle Entrate precisa che la disapplicazione del regime dei minimi può avvenire:

- **per opzione** tramite comportamento concludente del contribuente;
- **per legge:**
 - nel caso di **superamento dei limiti** previsti per l'accesso al regime (comma 96);
 - nel caso **si realizzi una fattispecie che non consente l'adozione del regime** (comma 99).

L'opzione per il regime ordinario va comunicata con la prima dichiarazione IVA annuale successiva (mod. IVA 2009 relativo al 2008) ed ha un vincolo minimo triennale.

Tuttavia, in deroga a tale disposizione, è consentita la revoca del regime ordinario con effetto dal 2009 con la conseguente adozione del regime dei minimi dal 2009. Verificandosi tale ipotesi la revoca dovrà essere comunicata utilizzando il quadro VO, essendo i soggetti in esame esonerati dalla dichiarazione annuale IVA.

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

In relazione ai diversi settori impositivi va tenuto presente che per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi nella fase “iniziale” sono maggiormente rilevanti le disposizioni relative all'IVA in quanto di immediata applicazione. Le disposizioni concernenti la determinazione del reddito avranno effetto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2008 (mod. UNICO 2009).

IVA

In base al comma 100 è previsto che i contribuenti minimi:

- **non addebitano l'IVA** a titolo di rivalsa;
- **non hanno diritto alla detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti;
- per le operazioni per le quali sono debitori d'imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.) integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e provvedono al **versamento entro il 16 del mese successivo**. È questa l'unica ipotesi di versamento dell'IVA.

In ordine alla semplificazione degli adempimenti da osservare ai fini IVA, la Circolare n. 73/E conferma che i contribuenti in esame sono **esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta** e dai seguenti obblighi :

- tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale (artt. 8 e 8-bis, DPR 322/98);
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (art. 8-bis comma 4-bis, DPR n. 322/98).

I contribuenti minimi devono invece **assolvere i seguenti obblighi**:

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di "*operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008*";
- integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,
- presentazione degli elenchi Intrastat .

Le cessioni di beni effettuate da parte dei contribuenti minimi a soggetti comunitari, in base al comma 116 **non sono considerate cessione intracomunitarie**.

Sulla fattura emessa si dovrà indicare che l'operazione "*non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331*".

Ai fini IVA, il comma 101 prevede specifiche **disposizioni per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi**. È infatti necessario:

- ◆ procedere alla **rettifica della detrazione operata ai sensi dell'art. 19 bis2, DPR n. 633/72**. La rettifica riguarda i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati va effettuata in un'unica soluzione; per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica va eseguita soltanto se non sono trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione ovvero 10 dalla data di acquisto per i fabbricati o loro porzioni e non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni il cui coefficiente d'ammortamento è superiore al 25%;
- ◆ versare l'importo risultante dalla rettifica in un'unica soluzione o in 5 rate annuali senza applicazione di interessi. In ogni caso è possibile avvalersi della compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
- ◆ nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno di applicazione del regime ordinario si tiene conto delle fatture ad esigibilità differita per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità;
- ◆ il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno può essere chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, DPR n. 633/72 o utilizzato in compensazione nel mod. F24.

IMPOSTE SUI REDDITI

I contribuenti minimi sono esonerati, anche ai fini delle imposte sui redditi, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Gli stessi sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.

Per gli esercenti arti e professioni la Circolare n. 73/E ribadisce l'obbligo di tenere uno o più conti correnti o postali ex art. 19, comma 3, DPR n. 600/73 e di riscuotere i compensi in denaro

d'importo superiore a € 1.000 (€ 500 dall'1.7.2008) attraverso "mezzi di pagamento elettronici".

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato in modo semplificato come **differenza** tra **l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti** e le **spese sostenute**.

L'aspetto particolarmente innovativo della disciplina riguarda proprio la determinazione del reddito in quanto è **previsto, anche con riferimento al reddito d'impresa, l'applicazione del principio di cassa**.

Considerato che la determinazione del reddito avviene come differenza tra i ricavi/compensi e le spese sostenute, **non assumono rilevanza**:

- ◆ le quote di ammortamento;
- ◆ la valutazione delle rimanenze.

L'indeducibilità delle quote di ammortamento non comporta l'indeducibilità del costo dei beni strumentali ma la deduzione dello stesso interamente nel periodo d'imposta in cui è sostenuto; al momento della successiva cessione il relativo corrispettivo è interamente tassato come plusvalenza.

Il reddito d'impresa/lavoro autonomo, è **assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali** in misura **pari al 20%**.



Nel caso di impresa familiare l'imposta è dovuta interamente dal titolare.

Le **perdite fiscali** generate negli anni in cui si applica il regime dei contribuenti minimi, così come quelle generate nei periodi d'imposta precedenti, **sono compensabili** con il reddito determinato con l'applicazione del nuovo regime.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le regole ordinarie e pertanto il versamento avviene, anche mediante compensazione con il mod. F24, **nei termini previsti per il saldo IRPEF**. I soggetti in **esame sono comunque tenuti al versamento degli acconti**.

La Circolare n. 73/E conferma che il versamento **va effettuato con modalità telematiche**.

I **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, per espressa previsione** dell'ultimo periodo del comma 104 e in deroga ai principi generali, **sono deducibili direttamente nell'ambito del reddito d'impresa/lavoro autonomo**.

La deducibilità dei contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori familiari, a condizione che il titolare dell'impresa non abbia effettuato la rivalsa sui collaboratori.

Il Decreto precisa che i contributi previdenziali **debbono essere prioritariamente dedotti dal reddito d'impresa o lavoro autonomo**; l'eventuale eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo secondo le regole generali.

Passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo si applicano le seguenti regole transitorie.

I componenti positivi e negativi originati in periodi precedenti all'adozione del nuovo regime rinviati in virtù delle disposizioni del TUIR (ad esempio plusvalenze rateizzate, manutenzioni e riparazioni eccedenti la quota deducibile) partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito **dell'anno precedente a quello di adozione del regime**.

Per la determinazione dell'importo imponibile o deducibile collegato ai componenti di reddito rinviati da precedenti periodi va considerata la somma algebrica delle quote di tali componenti tenendo presente che se il risultato di tale somma algebrica:

- è superiore a 5.000 euro, l'eccedenza rispetto ad € 5.000 - sia essa riferita ad un componente positivo o negativo di reddito - dovrà concorrere alla formazione del reddito del medesimo periodo d'imposta;
- è inferiore ad € 5.000, non assumerà rilevanza nella determinazione del reddito se trattasi di componente positivo di reddito; -
- è inferiore a e 5.000, il relativo importo potrà essere portato integralmente in deduzione solo se

rappresentativo di un componente negativo di reddito.

Al fine di evitare duplicazioni d'imposta, Il Decreto precisa che i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito **per la parte che eccede le rimanenze finali dell'ultimo periodo d'imposta in cui si adotta il regime ordinario.**

Reddito dei contribuenti minimi e reddito complessivo

Il reddito d'impresa o lavoro autonomo prodotto nel nuovo regime **non concorre alla formazione del reddito complessivo**; qualora il contribuente non possieda redditi di altra natura non potrà far valere eventuali deduzioni o detrazioni.

Il Decreto precisa tuttavia che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva:

- **rileva**, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle **detrazioni per carichi di famiglia**, nonché ai fini della **determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali**;
- **non rileva** per determinare il reddito ai fini delle **detrazioni di cui all'art. 13, TUIR.**

Ritenute alla fonte

Diversamente da quanto previsto nei regimi di cui agli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000, **non vi è alcuna ipotesi di esonero dall'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte del sostituto d'imposta.** Il Decreto precisa che tali somme sono scomutate dall'imposta sostitutiva e l'eccedenza è utilizzabile in compensazione con il mod. F24.

STUDI DI SETTORE

Ai sensi del comma 113 i contribuenti minimi **sono esclusi dagli studi di settore.** Il Decreto estende tale esclusione anche ai **parametri contabili.**

Considerate le esigenze di semplificazione a cui si ispira il regime in esame, è stato altresì stabilito **l'esonero anche dalla compilazione dei modelli studi o parametri.**

IRAP

Per espressa previsione del comma 104 i contribuenti minimi **sono esenti dall'IRAP.** Gli stessi pertanto non sono tenuti né alla dichiarazione, né al versamento di tale imposta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME DEI MINIMI	
IVA	NO
REDDITO D'IMPRESA/LAVORO AUTONOMO	RICAVI/COMPENSI - COSTI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (principio di cassa)
IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	20%
STUDI DI SETTORE	NO
IRAP	NO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Sì
RITENUTE ALLA FONTE	Sì

CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME

Il regime dei contribuenti minimi **cessa di avere applicazione dall'anno successivo** a quello in cui:

- ◆ viene meno uno dei **requisiti indicati al comma 96**, ossia superamento del limite di ricavi/compensi, effettuazione di cessioni all'esportazione, sostenimento di spese per i dipendenti o lavoratori a progetto, ecc.;
- ◆ si verifica una **fattispecie indicata al comma 99**, ossia utilizzo di regimi speciali IVA, cessioni di fabbricati e mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, srl trasparenti o studi associati.

Il comma 111 disciplina l'ulteriore ipotesi di **decadenza dal regime** qualora il limite dei ricavi/compensi **venga superato di oltre il 50%**, ossia superiori € 45.000. Verificandosi tale ipotesi:

- ◆ la decadenza si verifica **già dall'anno in cui è stato superato il limite**, analogamente a quanto previsto nel regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000;
- ◆ il contribuente è tenuto a versare l'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare mediante scorporo dai corrispettivi.

Il superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi comporta inoltre **l'applicazione obbligatoria per 3 anni del regime ordinario** indipendentemente dal volume di ricavi/compensi.

La Circolare n. 73/E richiama l'attenzione anche sul fatto che il regime dei minimi, in base al comma 114 può cessare anche **per effetto di un accertamento divenuto definitivo** a seguito del quale è venuta meno una delle condizioni per l'accesso al regime (comma 96) o si verifica una fattispecie in cui non è possibile applicare il regime dei minimi (comma 99).

SANZIONI

Va evidenziato che è previsto un **inasprimento della sanzioni** previste dal D.Lgs. n. 471/97 in misura pari al 10% nel caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per usufruire del regime, qualora il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato. ■